

AR MEZZO PEC

AL SIGNOR PREFETTO DI COMO

protocollo.prefco@pec.interno.it

AL DIRIGENTE SEZIONE POLIZIA STRADALE COMO

dipps202.0400@pecps.poliziadistato.it

AL SIGNOR SINDACO DI COMO

protocollo@comune.pec.como.it

OGGETTO: AUTOVELOX - SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONE.

PRESENTATO DA:

ALTVELOX - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, in forma abbreviata "ALTVELOX" – C.F. 93064060259 - Registrata al N. 35 Serie 3 – con sede in Belluno (BL) – CAP 32100 – Via Del Boscon 175 – Pec: *altvelox@legalmail.it* in persona del Presidente *pro tempore* Gianantonio Sottile Cervini, con l'aiuto ed indicazioni di Consulenti Legali, Tecnici, Collaboratori ed esperti in materia, attesa la propria finalità di tutela dei diritti e degli interessi di consumatori e utenti come definiti nel proprio statuto. Dichiaro di voler ricevere tutti i futuri avvisi, comunicazioni e notifiche ai fini della presente procedura all'indirizzo pec - *altvelox@legalmail.it*

PREMESSO CHE:

1. Il Comune di Como - ha richiesto autorizzazione al Prefetto di Como di installare nel proprio territorio Comunale una serie di postazioni autovelox fisse con rilevamento da remoto delle velocità,
2. Salvo smentita e prova contraria, si apprende da notizie di stampa che le postazioni dovrebbero essere, posizionate in: "Via Napoleona in entrambi i sensi di marcia, in viale Innocenzo XI sia in direzione Nord che Sud, in via Varesina in ambo le direzioni, via Canturina nelle due

direzioni Nord/Sud e infine in via Pasquale Paoli sia in verso Milano che verso il centro città"

3. Salvo smentita e prova contraria, si apprende da notizie di stampa che il prefetto avrebbe concesso il proprio nulla osta: *"Il nulla osta da parte del prefetto Andrea Polichetti per l'installazione di nuovi autovelox fissi in alcune strade di Como, 5 per la precisione, ritenute da un punto di vista viabilistico pericolose. La pericolosità è stata valutata in base al tasso di incidenti delle strade e alla difficoltà per le forze dell'ordine di emettere sanzioni o di intervenire nell'immediatezza per eventuali irregolarità, come per esempio su strade dove i veicoli possono procedere ad alta velocità.*

RICORDATO CHE:

- A. Con recente **ordinanza n. 10505/2024 del 18.04.2024** la **Corte di Cassazione** ha sancito l'illegittimità delle apparecchiature elettroniche per il rilevamento delle velocità, prive di "omologazione" ai sensi dell'art. 142, comma 6 del Codice della Strada, con la sola approvazione rilasciata dal M.I.T. per poter acquisire la "fonte di prova" strumentale da potersi utilizzare dalla P.A. ai fini sanzionatori.
- B. La **Corte di Cassazione con nuova ordinanza 19732/2024 del 17.07.2024** ha ribadito che: "... non risulta sufficiente che il medesimo (ndr autovelox) risulti omologato, dovendo il giudice di merito verificare l'esistenza della prova della successiva taratura periodica, prova che deve essere fornita dall'Amministrazione che ha contestato l'infrazione" "detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazione di omologazione e conformità" ..."prova di esecuzione delle verifiche che non è ricavabile dal verbale di contravvenzione" e che, solo quando fornita, potrebbe essere contestata dal ricorrente.
- C. In riferimento alle fonti di diritto va ribadito che, nell'iter delineato dal legislatore volto a garantire la legalità degli strumenti elettronici in parola, meglio conosciuti come "autovelox", il criterio gerarchico delle fonti di diritto a cui devono attenersi tutti coloro che operano nella filiera progettuale, costruttiva, e commerciale del prodotto nonché gli organi istituzionali preposti alla attuazione e osservanza della legge, alla verifica e attestazione di conformità e rispondenza degli autovelox alle disposizioni di legge vigenti in materia, al fine di garantirne la corretta funzionalità e fruibilità per scopi legali e garantire la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientrando tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;

- D. Con sentenze n. 277/2007, n. 223/2010 e, molto più incisiva, n. 113/2015, la **Corte Costituzionale**, facendo espresso riferimento alla Legge 273/1991, ha inteso inquadrare e inserire gli “autovelox” nell’alveo degli “**strumenti metrici legali**” come tali soggetti a specifico e rigoroso iter normativo, al fine di assicurare affidabilità e certezza dei dati di misura ad essi riconducibili, costituenti “**prova legale**” irripetibile e avente fede privilegiata, qualora utilizzata dalla P.A. ai fini sanzionatori ex Art. 142, comma 6 del C.D.S..
- E. Dalle fonti normative richiamate dalla Corte Costituzionale in sentenza 113/2015 si evince il corretto ed inderogabile inquadramento normativo che disciplina e regola in Italia fabbricazione, commercializzazione, approvazione, omologazione ed utilizzo degli strumenti autovelox.

ATTESO CHE:

Nel caso le notizie apprese fossero realmente corrette e che quindi effettivamente S.E. il Prefetto di Como avesse concesso la propria autorizzazione alle installazioni autovelox in questione, si ricorda che, in assenza dei previsti decreti attuativi ex MISE, qualunque rilevatore elettronico sarà installato e fruito dal Comune di Como, non corrisponderebbe alla attuale normativa di legge, **ovvero risulterebbe privo di debita omologazione.**

PER I MOTIVI DI CUI SOPRA:

Ove accertata e confermata tale situazione di denunciata grave carenza di intervento operativo in violazione di legge DA PARTE DEL PREFETTO, DIRIGENTE SEZIONE POLIZIA STRADALE E SINDACO DI COMO, ne conseguirebbe annosa, reiterata e quotidiana ingiusta lesione, da parte degli enti preposti, dei diritti dei consumatori e degli utenti della strada pur costituzionalmente e normativamente garantiti con indebita richiesta e riscossione di somme non dovute ed erogazione di pene accessorie del tutto ingiustificate;

L'inosservanza delle disposizioni contenute nelle fonti normative nel dettaglio richiamate integrano appieno gravi violazioni dei canoni generali del Diritto amministrativo, in quanto fonte di vizi patologici quali: violazione del principio gerarchico delle fonti di diritto, violazione dei principi generali di legalità, violazione e falsa applicazione di legge, omissione in atti di ufficio, eccesso di

potere, ingiustizia manifesta, errata validazione ministeriale di apparecchiature ai fini di commercializzazione per utilizzo metrico in palese carenza delle procedure di prima verifica e legalizzazione avallate con DM MISE;

I richiamati elementi di diritto caducano, senza possibilità di remissione alcuna, le procedure di rilevamento strumentale della velocità attuate ai fini sanzionatori ex art. 142, comma 6 C.d.S. a danno degli utenti della strada, mediante utilizzo di apparecchiature di misura prive dei requisiti metrici e funzionali richiesti per legge, relegando l'attività di P.A. nella categoria della nullità risultando inefficace e improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico opponibile e vincolante;

Le conseguenze sul piano amministrativo, civilistico e penale, implicano e comportano condotte censurabili riconducibili e imputabili alle ditte costruttrici come anche alle Istituzioni apicali e periferiche, come anche alle varie amministrazioni locali direttamente e indirettamente coinvolte in questa situazione di rilevata greve e contestata illegalità che, stante al mancata adozione di misure precauzionali e protettive seppur necessarie e richieste, impongono a codesta associazione di procedere con opportuna e doverosa denuncia affinché venga ripristinata lo stato di legalità che si ritiene oggettivamente violato e compromesso;

SI INVITA E DIFFIDA.

1. IL DIRIGENTE POLIZIA STRADALE di revocare la propria autorizzazione salvo non sia provata la debita omologazione degli apparecchi utilizzati dal Comune di Como e che la stessa Amministrazione abbia predisposto ed aggiornato come previsto dall'articolo 36 commi 1, 2 e 4 il Piano Urbano del Traffico (PUT), il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e tutti i relativi adempimenti di legge previsti.
2. AL PREFETTO DI COMO di revocare la propria autorizzazione salvo non sia provata la debita omologazione degli apparecchi utilizzati dal Comune di Como e che la stessa Amministrazione abbia predisposto ed aggiornato come previsto dall'articolo 36 commi 1, 2 e 4 il Piano Urbano del Traffico (PUT), il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e tutti i relativi adempimenti di legge previsti.

3. IL SINDACO DI COMO di sospendere l'eventuale l'installazione ed eventuale utilizzazione a scopi sanzionatori di apparecchi elettronici per il rilevamento delle velocità da remoto privi di debita omologazione ex art. 142 c.6 C.d.S.

Questa Associazione ALTVELOX è fiduciosa che le Autorità in indirizzo vogliano prendere in seria considerazione quanto richiesto, così da evitare eventuali e più incisive azioni anche in ambito penale.

Questa Associazione ALTVELOX si rende a completa disposizione delle Autorità in indirizzo nel caso ritengano utile un confronto diretto al fine di perseguire l'unico scopo comune, quello della sicurezza stradale, utilizzando diversi sistemi da quelli contestati.

Si rimane in attesa di un cortese quanto urgente riscontro.

Distinti saluti.

Belluno, 24 Agosto 2024

ALTVELOX ASSOCIAZIONE
NAZIONALE TUTELA UTENTI DELLA STRADA
BELLUNO (BL) VIA DEL BOSCON 175
REG. 35 SERIE 3 - C.F. 93064060259

